

Codice A1816A

D.D. 3 dicembre 2018, n. 3908

LR 45/89. Pista pastorale alpeggio loc. Pian di Male in Comune di Roccaforte Mondovì (CN).

Richiedente: Comune di Frabosa Sottana.

Preso atto che:

- Il Comune di Frabosa Sottana richiede, con istanza ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 pervenuta in data 26/09/2018 ns. prot. 43126, di effettuare modifiche d'uso del suolo per realizzazione pista pastorale in loc. Pian di Male nel comune di Roccaforte Mondovì;
- Il Comune di Frabosa Sottana intende realizzare in loc. Pian di Male una pista per l'accesso e la gestione delle risorse pastorali. La pista attraversa pendii in ambiente alpino con deboli inclinazioni variabilmente orientati a quote comprese fra 1870 e 2050 m slm circa, per una lunghezza complessiva di 3251 m. La pista interferisce con un ambito interessato da deformazioni gravitative di versante e con alcune incisioni torrentizie minori. Suolo assente o di spessore minimo. Sottosuolo costituito da rocce tipo gneiss e micascisti. Non è stata riscontrata la presenza di acque sotterranee permanenti. È assente il bosco. Sono previste scogliere in massi lungo alcuni tratti di versante a maggiore acclività;
- le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;
- a seguito di istruttoria si sono valutati gli elementi inerenti le condizioni di stabilità dei pendii che hanno portato a ritenere autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il RDL 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la LR 45/1989;

VISTA la LR 4/2009;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 227/2001

VISTO l'art. 17 della LR 23/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Frabosa Sottana ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione di una pista per realizzazione pista pastorale in loc. Pian di Male nel comune di Roccaforte Mondovì per una superficie complessiva di m² 18420 e per una volumetria complessiva di m³ 5498 (sommando le quantità di scavo e riporto), sui terreni individuati a catasto foglio 6 ROCCAFORTE M.Vì mappali 2, 7, 5, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. sistemi di drenaggio delle acque sotterranee in corrispondenza delle scogliere in massi, cunette longitudinali lato monte della pista, attraversamento delle incisioni costituenti linee di drenaggio con guadi realizzati mediante blocchi lapidei;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati gli accorgimenti tecnici volti ad evitare movimenti di versante; deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione delle acque superficiali;
5. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare i corsi d'acqua;
7. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo nel rispetto delle norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive;
8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
9. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento secondo quanto previsto dalle norme vigenti
10. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
11. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
12. deve essere trasmessa a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), la comunicazione di inizio e ultimazione lavori;
13. terminate le opere il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. I lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
15. la pista dovrà essere utilizzata unicamente per finalità agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle condizioni poste ai sensi della LR 45/89 art. 2 comma 6.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il funzionario estensore
Geol. Matteo Brovero

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE